

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 188 DEL 03/02/2023

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

*Assume le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana il Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte, delegato dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza come da delibera n. 408 del 12/3/2021*

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON CENTRO PSICOLOGIA DINAMICA (CPD) PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA (6.02.2023 – 5.02.2027)

per IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott.ssa Michela Conte

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC AFFARI GENERALI  
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 183/23

*Il Direttore della U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian*

---

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che in data 17.11.2022, con nota prot. n. 100594, è pervenuta a questa Azienda da parte della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Dinamica Integrata del Centro Psicologia Dinamica – CPD – di Padova, la richiesta di rinnovo della convenzione, precedentemente approvata con Delibera n. 1652 del 28.12.2018 (scadenza 21.01.2023), per accogliere gli allievi ai fini formativi;

Rilevato che con successiva pec, pervenuta al prot. n.6117 del 24.01.2023, la Scuola inviava il nominativo della studentessa interessata a proseguire il tirocinio presso l'AULSS7, specificando l'area di interesse di Neuropsichiatria, corredato dal relativo curriculum;

Preso atto che la richiesta di rinnovo tirocinio della studentessa indicata è stata accolta favorevolmente, con mail conservate agli atti, dal dott. Emanuele Barbierato, Direttore Distretto 1 Bassano (mail del 30.01.23.), dalla dr.ssa Roberta Cernetti, Direttore dell'UOC Neuropsichiatria Infantile D1 (mail del 27.01.23) e dal dott. Piergiorgio Zancato, tutor aziendale (mail del 27.01.23).

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di sottoscrivere la Convenzione allegata alla presente proposta.

Preso atto che la convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dal 6.02.2023 con scadenza il 5.02.2027, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno trenta giorni prima della scadenza.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare lo schema di convenzione con la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, il cui testo è parte integrante e sostanziale della presente proposta.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Dinamica Integrata del Centro Psicologia Dinamica – CPD, allegato al presente atto come parte integrante, relativo allo svolgimento dell'attività di tirocinio dei propri allievi presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dal 6.02.2023 con scadenza il 5.02.2027, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno trenta giorni prima della scadenza;
3. di dare atto che la Scuola (CPD) copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;

4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.



## **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

Tra

La scuola di Specializzazione in Psicoterapia Dinamica Integrata del Centro Psicologia Dinamica (CPD) di Padova, riconosciuta dal Ministero Istruzione Università e Ricerca con D.M. del 30.05.2002, con sede a Padova, in via Manfroni, 6 rappresentata dal Presidente Prof. Marco Sambin, nato a Terrassa Padovana il 13/12/1945

e

l'Azienda ULSS 7 "Pedemontana" con sede legale in Bassano del Grappa (VI), via dei Lotti 40 cap 36061 C.F. e P.I. 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale, dott. CARLO BRAMEZZA di seguito indicato come Soggetto Ospitante.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1**

Il Soggetto Ospitante e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Dinamica Integrata del Centro Psicologia Dinamica (CPD), ciascuno nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, convengono di stipulare una collaborazione didattica per l'espletamento di attività di tirocinio a completamento della formazione fornita dalla Scuola di Specializzazione del CPD.

### **Art. 2**

Il Soggetto Ospitante, che dichiara lo svolgimento di psicoterapia all'interno della propria Struttura e offre l'opportunità di tirocinio in ambito Psicoterapeutico con particolare riferimento alla diagnosi, agli interventi di crisi, alla esperienza con vari quadri nosografici, garantendo la disponibilità all'interno della Struttura di psicoterapeuti in funzione di Tutor per gli allievi.

Il Soggetto Ospitante dichiara, ai sensi della vigente normativa in materia di tirocini (DM 142/98), che il numero massimo di tirocinanti accoglibili per anno accademico presso i propri locali corrisponde a n. 3.

### **Art. 3**

I tirocinanti sono tenuti ad una frequenza non inferiore alle 150 ore annue nei tempi e modi indicati dal Soggetto Ospitante cui fanno riferimento. Gli stessi sono altresì tenuti al rispetto delle norme vigenti in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003).



## CPD Centro Psicologia Dinamica

### Art. 4

La Scuola di Specializzazione del CPD fornisce al tirocinante una supervisione del lavoro clinico effettuata in collaborazione con il referente del tirocinio del Soggetto Ospitante in cui il tirocinante compie la sua formazione sul campo.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d) le strutture dell'AULSS 7 PEDEMONTANA (sedi, uffici, Unità Operative etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

### Art. 5

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori". La Scuola di Specializzazione del CPD si impegna a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare a garantire la "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

### Art. 6

Il soggetto promotore si impegna ad assolvere, preventivamente, per ciascun tirocinante, agli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria in ingresso mediante certificazione di idoneità rilasciata dal medico Competente. Le ulteriori misure di sorveglianza sanitaria vengono effettuate senza onere a carico della Scuola e del tirocinante, pertanto rimangono a carico del soggetto ospitante. Sarà inoltre cura del soggetto ospitante garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente.

### Art. 7

La Scuola di Specializzazione del CPD garantisce agli studenti, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, le opportune coperture assicurative (Copertura Infortuni e Responsabilità Civile Contro Terzi). Gli estremi della polizza assicurativa e dei relativi massimali saranno comunicati con la lettera di invio dei singoli tirocinanti.

### Art. 8

La Scuola di Specializzazione del CPD potrà affidare ad esperti strutturati presso il Soggetto Ospitante, previo accordo con la Direzione dell'Associazione, le funzioni di docente e/o di supervisore nel rispetto della regolamentazione dell'Ente di appartenenza.



**CPD** Centro Psicologia Dinamica

**Art. 9**

La presente convenzione ha durata di quattro anni a decorrere dal 6.02.2023 con scadenza il 5.02.2027, salvo disdetta scritta da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

**Art. 10**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

**Art. 11**

Lo staff didattico della Scuola di Specializzazione del CPD collabora con gli obiettivi formativi del tirocinio fornendo, su richiesta, ogni necessario collegamento e supervisione.

*Letto, approvato e sottoscritto*

Padova, data

Azienda Ulss 7 “Pedemontana”  
Il Direttore Generale  
dott. Carlo Bramezza

CPD Centro Psicologia Dinamica  
Prof. Marco Sambin